

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04 MAG. 1999

ADDI' **04 MAG. 1999** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lichello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

ASSENTI: AMATI - CIOFFARELLI -

DELIBERAZIONE N° 2333

OGGETTO: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 93, n. 58, del regolamento del Comune di Monterosi, relativo ai servizi pubblici non di linea di Noleggio con Conducente mediante autovettura, di cui alla Legge 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 30.6.97 - del. n. 27.



OGGETTO: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993 , n. 58 del regolamento del Comune di MONTEROSI , relativo ai servizi pubblici non di linea Di Noleggio con Conducente mediante autovettura di cui alla L. 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 30.06.1997 - Del. n. 27.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge 15 gennaio 1992 , n. 21;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTO il Decreto legislativo n. 80/98;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1993 , n. 58;

VISTO lo Statuto regionale;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 30.06.1997 , con la quale il Comune di MONTEROSI ha approvato il regolamento comunale esercizio di servizio pubblico non di linea di Noleggio con Conducente mediante autovettura (All. 1);


VISTO l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1998 , n. 58 che prevede che i regolamenti comunali concernenti i servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21, adottati dal competente organo comunale, sono soggetti ad approvazione da parte della Regione, che vi provvede mediante deliberazione della Giunta regionale;

CONSIDERATO che ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della medesima L.R. 58/93 l'approvazione è subordinata alla condizione che ciascun regolamento sia redatto con l'osservanza dei principi e dei criteri contenuti nella più volte citata L.R. 58/93 ;

DATO ATTO che il regolamento adottato dal C.C. con la deliberazione n. 27 del 30.06.1997 è conforme ai principi citati, ad eccezione delle parti di seguito indicate:

Articoli:

- 1) inserire "dalla legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 " che disciplina lo svolgimento del servizio di N.C.C.;
- 5) comma 1, il criterio della " *priorità della presentazione della domanda*" non risponde ai principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa. Infatti la data di presentazione della domanda in una procedura concorsuale può essere valutata semplicemente come indice di maggiore diligenza e solerzia, o di celere conoscenza del bando; in pratica la norma violerebbe la "par condicio" in quanto le domande possono essere presentate nell'ambito dell'arco di tempo previsto nel bando di concorso; comma 4) nella richiesta dei documenti da allegare alla domanda, si richiama l'attenzione sulla corretta applicazione della L. 127/97 sulla semplificazione dell'attività amministrativa (autocertificazione);



- 11) comma 2, non è necessario che tutti gli assegnatari delle autorizzazioni di N.C.C. apportino " alle proprie vetture tutti gli accorgimenti necessari che possano facilitare l'accesso alle vetture da parte dei portatori di handicap" in quanto il regolamento già prevede una specifica autorizzazione riservata per coloro che intendano adattare la propria vettura al trasporto di persone portatrici di handicap;
- art.17) lettera e)- ed f) - eliminare " alla Amministrazione regionale" in quanto la Regione non è interessata ad eventuali variazioni della ubicazione delle rimesse degli autoveicoli, né compete all'Amministrazione Regionale sottoporre a controlli i mezzi utilizzati nel servizio;
- art. 22) punto 2 - si richiama l'attenzione sull'applicazione della legge 127/97 e del Decreto legislativo 80/98 in quanto non è necessario una deliberazione del C.C. ed un provvedimento del Sindaco per revocare una licenza, bensì un provvedimento dirigenziale, punto 5 - eliminare "alla Regione" in quanto la Regione non è interessata ad essere informata di eventuali revoche;
- art. 23) punto 2 si richiama l'attenzione sull'applicazione della legge 127/97 e del Decreto legislativo 80/98 in quanto non è necessario una deliberazione del C.C. ed un provvedimento del Sindaco per stabilire la decadenza dell'autorizzazione, bensì un provvedimento dirigenziale; punto 3 - eliminare "alla Regione" in quanto la Regione non è interessata ad essere informata di eventuali decadenze delle autorizzazioni;

CONSIDERATA la richiesta di approvazione del Comune di MONTEROSI ;

all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n.58 il regolamento del Comune di MONTEROSI , relativo ai servizi pubblici non di linea di Noleggio con Conducente mediante autovettura L.21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 30.06.1997 - Del. n. 27, composto da numero 28 articoli ad eccezione degli articoli: 1), 5) comma 1, limitatamente alla parte in cui prevede il criterio della priorità della presentazione della domanda, e il comma 4 11) comma 2, 17) lettere e) ed f), 22) punti 2 e 5 e 23) punti 2 e 3, che devono intendersi modificati così come riportato nelle premesse;
2. di modificare gli articoli: 1), 5) comma 1, limitatamente alla parte in cui prevede il criterio della priorità della presentazione della domanda, e il comma 4 11) comma 2, 17) lettere e) ed f), 22) punti 2 e 5 e 23) punti 2 e 3, così come indicato nelle premesse;
3. di eliminare l'art. 5) comma 1, limitatamente alla parte in cui prevede " il criterio della priorità della presentazione della domanda" in quanto contrasta con i principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, desumibili dalla vigente normativa.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

25 MAG. 1999

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

